

STATUTO

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

“ARCHIVIO PER L’ALTERNATIVA MICHELE DI SCHIENA”

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L’associazione «*Archivio per l’alternativa Michele Di Schiena*», più avanti chiamata per brevità «Associazione», è retta con i principi della mutualità e non ha scopo di lucro.

L’associazione nasce dal bisogno di conservare, valorizzare e far conoscere un patrimonio archivistico relativo ad attività di carattere sociale, religioso e politico svolte dal 1972 a oggi nel territorio salentino e pugliese; tale patrimonio archivistico, in particolare, si caratterizza per la documentazione di un impegno, di singoli e di realtà associative, sui temi della pace, della nonviolenza, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della ecologia, dell’emarginazione, della salute, dell’economia, della politica, dei sud del mondo e del sud d’Italia, tutti temi considerati nella loro autonomia specifica ma anche nella loro interdipendenza.

L’associazione si serve di strumenti culturali, formativi, didattici e divulgativi, si gestisce secondo principi democratici senza discriminazioni di qualsiasi tipo e non persegue finalità politiche e partitiche.

L’Associazione intende rivolgere le proprie attività alla crescita civile, sociale e culturale della popolazione e del territorio salentino e pugliese, operando nei settori della tutela e conservazione dei beni socioculturali e ambientali, dell’elaborazione e divulgazione della conoscenza, con particolare attenzione a comunicazione, media e tecnologie.

Questo impegno si esprimerà in:

attività archivistica: per la conservazione, valorizzazione e diffusione del materiale cartaceo e on line composto da più fondi dei soci fondatori e no, in collegamento con altre associazioni culturali, con le Università delle Salento, con le biblioteche e con le istituzioni del territorio;

attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, interazioni con organizzazioni con interessi affini o complementari, in Italia ed all’estero. Promozione di concorsi artistici o di idee, borse di studio, tesi di laurea;

attività di formazione: aggiornamento culturale nei settori dell’antropologia religiosa, della storia, dell’economia, della politica, della scienza, dei problemi sociali, del tempo libero, dell’ambiente, della pace e dell’emarginazione, della letteratura e della filosofia; con particolare attenzione agli studenti universitari e della scuola secondaria mediante la istituzione di gruppi di studi e di ricerca;

attività editoriale: gestione di un sito web per la comunicazione delle attività dell’Associazione stessa, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, sia in forma cartacea che multimediale.

Potrà inoltre dare spazio a studi ed esperienze correlate ai suoi obiettivi, anche se sviluppati da entità esterne all'Associazione stessa. L'associazione si propone, in generale, come luogo di incontro e di dibattito su tutti gli obiettivi della stessa.

Le attività dirette al perseguimento degli scopi sociali sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti. I volontari prestano attività nell'ambito dell'Associazione e tale attività è da intendersi del tutto gratuita. Ugualmente gratuite sono tutte le cariche associative.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Per raggiungere gli obiettivi l'Associazione potrà partecipare anche a bandi di finanziamento comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Gli eventuali finanziamenti di soggetti o imprese private saranno accettati solo previa deliberazione dell'assemblea dell'associazione.

Art. 2

L'associazione si ispira ai principi fondamentali della Costituzione, non persegue finalità partitiche e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dagli organi competenti (ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali diversi dall'assemblea dei soci vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci); le cariche all'interno degli organi sociali vengono attribuite dal competente organo, eccezion fatta per il primo mandato che è conferito direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione.

Art. 3

L'Associazione ha sede legale ed operativa in BRINDISI alla STRADA PER SBITRI 6

In caso di necessità, le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale eventualmente costituito, potranno avvenire anche presso altre sedi o in video

conferenze nelle modalità previste dall'art. 27. Ogni eventuale successiva modifica della sede associativa, sia essa legale, sia operativa, potrà essere deliberata dall'assemblea in seduta ordinaria.

In occasione della prima seduta dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo riceverà mandato per aprire una casella di posta elettronica ordinaria, per le comunicazioni degli organi associativi, nonché di posta elettronica certificata per l'elezione del domicilio digitale e la corrispondenza con terzi.

Art. 4

La durata dell'associazione è illimitata.

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che abbiano dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell'Associazione.

La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista dal momento in cui, dopo la comunicazione dell'accettazione da parte dell'Associazione, il candidato avrà versato la quota associativa.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, ne dà comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro soci. E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere le domande di iscrizione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di respingere una domanda di adesione, ne dovrà dare comunicazione scritta all'interessato con le motivazioni del provvedimento. Contro la delibera di non ammissione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci che delibera a maggioranza degli intervenuti.

Art. 7

Le quote associative sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8

I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

Sono soci fondatori coloro che presenziano all'atto di fondazione e sono indicati nell'atto costitutivo.

Sono soci onorari coloro i quali per particolari benemerienze sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, senza corrispondere la quota associativa.

Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità; la soglia oltre cui la quota versata dà diritto al riconoscimento della qualifica di socio sostenitore viene decisa dal Consiglio Direttivo con cadenza triennale.

Sono soci ordinari i restanti soci.

Art. 9

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite;
- per condotta contraria alle finalità dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

- per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa.

Art. 10

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno tre soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, il Consiglio, nella persona del Presidente, contesta per iscritto al socio gli addebiti a suo carico, fissando un termine, non inferiore a dieci giorni, perché esponga le proprie ragioni. Nel caso in cui l'esclusione non sia dovuta a cause esplicitamente previste dal presente Statuto, il Consiglio dovrà adeguatamente motivare circa l'opportunità di procedere con l'esclusione del socio. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci entro e non oltre la prima convocazione dell'organo assembleare. Il voto sull'esclusione si svolge a scrutinio segreto.

Art. 11

La volontà di recedere mediante dimissioni deve essere comunicata dal socio in forma scritta al Consiglio Direttivo, con e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata dell'Associazione o raccomandata A/R alla sede dell'Associazione, così come indicati all'art.3. Se non immediate, le dimissioni hanno efficacia dal giorno successivo alla comunicazione scritta.

Art. 12

Il socio dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 13

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
- adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno e attivo nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa (ad eccezione dei soci onorari).

Art. 14

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere preceduta dall'avviso di convocazione da inviarsi a tutti i soci iscritti. Detto avviso potrà essere perfezionato con ogni forma comprovabile, quali raccomandate all'indirizzo dell'associato, comunicazioni, e-mail, fax, ecc., deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, salvi casi di eccezionale urgenza, e deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede della seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, nonché in tutti i casi in cui ne facciano motivata richiesta scritta almeno un quinto del numero dei soci iscritti.

Il Presidente, inoltre, è tenuto a convocare la seduta straordinaria qualora ne riceva richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da parte di almeno un quinto del numero dei soci iscritti.

L'Assemblea ordinaria è da ritenersi valida in prima convocazione se è presente almeno la metà del numero dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è da ritenersi valida se sono presenti almeno i due terzi del numero dei soci. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche quelli dissenzienti e/o assenti.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- alla relazione sull'attività dell'Associazione;
- al bilancio consuntivo;
- alla definizione degli orientamenti generali e dunque all'approvazione della programmazione dell'Associazione
- alle proposte all'ordine del giorno avanzate dal Consiglio Direttivo o dai soci stessi.

L'Assemblea ordinaria elegge il **Presidente** dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, ed il Consiglio Direttivo medesimo, fra i soci che si candidano all'incarico, sulla base del programma che essi si propongono di perseguire.

L'Assemblea ordinaria elegge contestualmente al Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Presidente e Vicepresidente devono essere un uomo ed una donna in modalità alternata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto, secondo la modalità prescelta dall'Assemblea medesima dall'inizio della seduta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 consiglieri eletti tra i soci, più due membri supplenti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Tesoriere, che è incaricato della riscossione delle quote associative e della tenuta della cassa, con poteri che possono essere regolamentati in dettaglio dal Consiglio;
- il Segretario, che compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti, della corrispondenza e svolge tutte le altre mansioni che il Consiglio gli affida.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il mandato del Consiglio Direttivo dura tre anni ed è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi. I consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio e cessano dall'incarico, comunque, decorsi quarantacinque giorni dalla data di scadenza del mandato. La carica di componenti del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di sindaco (ove esistente il Collegio Sindacale).

All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza ex art.2382 del c.c.

Le cariche conferite dal Consiglio possono essere dal medesimo revocate qualora si verificano gravi inadempimenti o comunque per gravi motivi.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari necessari per amministrare l'Associazione. In particolare, e fra l'altro, il Consiglio:

- elegge al suo interno il Tesoriere ed il Segretario;
- delibera l'ammissione di nuovi soci nonché l'esclusione di quelli iscritti con motivazione scritta e nei casi di cui all'art. 9;
- delibera l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- predispose annualmente il bilancio consuntivo ("*e preventivo*": *eventuale*) accompagnato dalla relazione gestionale da sottoporre all'approvazione della Assemblea, ed amministra il patrimonio;

- decide del trasferimento della Sede e dell'istituzione di sedi staccate e secondarie;
- elabora le linee di dettaglio della programmazione e dei progetti dell'Associazione;
- organizza, gestisce e controlla l'attività operativa dell'Associazione.

Inoltre, il Consiglio tiene:

- il libro soci;
- il libro/registro di cassa;
- il libro adunanze e deliberazioni delle assemblee;
- il libro adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- tutti i libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività.
- Il libro dell'inventario dell'archivio in fase di avvio che viene aggiornato annualmente

Art. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 consiglieri. Le riunioni si intendono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Il Consiglio, senza formalità alcuna, potrà considerare dimissionario quel consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute consiliari per tre volte consecutive o, comunque, ad almeno due riunioni nell'arco di dodici mesi. Il Consiglio si intende automaticamente integrato con il/la membro/a supplente più anziano/a.

PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione, anche verso i terzi e in giudizio. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e li presiede. Il Presidente può delegare le proprie funzioni e compiti al Vicepresidente e/o ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza consiliare o nell'assemblea immediatamente successive. Il Presidente rende conto del proprio operato all'Assemblea.

Il Presidente, inoltre, è il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; egli, inoltre, previa delibera vincolante del Consiglio Direttivo, fissa mansioni e compensi e commina agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio direttivo o ad altro organo sociale (salvo, ben inteso, il diritto di tutelarsi innanzi ai competenti organi statali).

Il Presidente provvede, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

COLLEGIO DEI SINDACI
*(organo eventuale, da costituire in caso
di espressa deliberazione dell'assemblea dei soci)*

Art. 21

I sindaci sono nominati dall'assemblea, eventualmente anche tra persone non socie, in numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Presidente. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli art. 2399 c.c.

Art. 22

Il Collegio dei sindaci provvede a:

- partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza potere di voto;
- verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- nei casi di necessità e/o urgenza, dare il proprio parere vincolante ed accertare: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza, la legittimità dell'operazione (che è il suo normale compito) ed il merito della stessa;
 - verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
 - verificare il rendiconto consuntivo annuale prima della sua presentazione all'assemblea;
 - redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo per la presentazione all'assemblea;
 - convocare, in caso di necessità, un'assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo, o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 23

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: contributi degli aderenti; contributi di privati; contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; donazioni, lasciti o successioni.

Art. 24

Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, da cui risultino i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, la relazione gestionale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il Collegio dei sindaci, ove costituito, presenta annualmente all'assemblea una propria relazione.

I fondi raccolti saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali. Eventuali avanzi verranno devoluti all'esercizio successivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

In caso di scioglimento dell'Associazione, necessariamente attraverso una delibera dell'Assemblea straordinaria, verranno nominati dall'Assemblea uno o più liquidatori che provvederanno, dopo aver pagato gli eventuali residui debiti sociali, a devolvere il patrimonio sociale ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le vigenti norme di legge e le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti. Il patrimonio archivistico viene devoluto preferibilmente ad istituzione pubblica che ne garantisce la conservazione e la fruizione.

Art. 26

L'iscrizione all'Associazione implica l'approvazione del presente Statuto.

Art. 27

Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi in videoconferenza, purché siano individuati sistemi che consentano la certa identificazione dei partecipanti e l'adeguata esplicazione delle modalità di svolgimento della riunione.

L'assemblea ordinaria dei soci può adottare un regolamento che disciplini, tra l'altro:

- i requisiti del sistema di voto;
- le garanzie dei partecipanti;
- le modalità di documentazione e conservazione del voto;
- l'esercizio del voto palese o segreto;
- la procedurale eventuali decisioni sottratte alla riunione a distanza;
- i casi di malfunzionamento del sistema telematico;
- la proposizione di eventuali reclami."

Art. 28

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia del Codice civile, nonché alle altre norme di legge pro tempore vigenti.

Contratto registrato in Brindisi il 3 marzo 2021 serie III n. 225